

PSICOLOGO ABUSIVO

di Antonio Conti

29



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Udienza pubblica

Dott. TROJANO Pasquale - Presidente -

Dott. AGRO' Antonio - Consigliere -

Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere -

Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere -

Dott. CARCANO Domenico - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA n. 17702 sul ricorso proposto da:

.... *omissis*, nato a *omissis* il *omissis*

avverso la sentenza in data 31-01-2003 dalla Corte di Appello di Milano;

Udita la relazione fatta dal Consigliere;

Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per l'innammissibilita' del ricorso.

Fatto Diritto P.Q.M.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. - Con sentenza in data 31-01-2002 il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha dichiarato *omissis* colpevole del reato di cui all'art. 348 c.p. per abusivo esercizio della professione di psicologo, com-

**SPROVVISTO
DI LAUREA, AVEVA
POSTO IN ESSERE
UN TRATTAMENTO.
LA CASSAZIONE
EMANA UNA BELLA
SENTENZA MA CHE
HA ANCORA IL GRAVE
DIFETTO DI ESSERE
REDATTA IN TERMINI
NON ACCESSIBILI
AI CITTADINI
DELLA SCUOLA
DELL'OBBLIGO**

piuto in Milano fino al luglio 2000, e, ritenuta la continuazione con la sentenza in data 26-05-2000 del Tribunale di Milano (con la quale era stata applicata al *omissis*, ex art. 444 c.p.p. e ss., la pena di mesi nove di reclusione e L. 1.000.000 di multa per svariati reati, tra cui anche quello di cui all'art. 348 c.p.), ha determinato in mesi uno di reclusione la pena da aggiungere a quella stabilita con detta sentenza.

Con sentenza in data 31-01-2003 la Corte di Appello di Milano, Sezione Seconda Penale, ha confermato la sentenza suindicata, appellata da *omissis*, condannando l'appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

1.2. - Avverso questa sentenza del 31-01-2003 ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il suo difensore, *omissis*, chiedendone l'annullamento con rimessione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio.

